



Comune di Oviglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA L 160 DEL 27.12.2019

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio alle ore diciannove e zero minuti si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma "Gotomeeting fornita da Anci Piemonte, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge. Sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome	Presente
1. Armano Antonio - Presidente	Sì
2. Pugliese Emilia - Vice Sindaco	Sì
3. Campini Francesco - Consigliere	Sì
4. Berruti Elisa - Consigliere	No
5. Vecchio Antonia - Consigliere	Sì
6. Garberoglio Fabio - Consigliere	Sì
7. Saggiorato Leonardo - Consigliere	Sì
8. Aratano Armando - Consigliere	No
9. Pozzi Matteo - Consigliere	Sì
10. Ravera Francesco - Consigliere	Sì
11. Stoppa Mauro - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario generale Paola Marcella Crescenzi garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.

Il Presidente Signor Antonio Armano in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Repubblicato dal 22/06 al 06/07

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa delle proposta di deliberazione, reso dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;



Emilia Gatti

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;



Emilia Gatti

ILLUSTRA l'oggetto il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che la Legge 160/2019 all'art. 1 al comma 738 ha provveduto, a decorrere dall'anno 2020, ad abolire l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), prevedendo l'introduzione di una nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;

RITENUTO nell'esercizio delle facoltà di cui dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, procedere alla approvazione dell'apposito regolamento comunale disciplinante il nuovo tributo allegato **sub. A)** alla presente deliberazione

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 al comma 757 il quale dispone che “... la delibera di approvazione delle aliquote (IMU) deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771”.

VISTO INOLTRE l'art. 1 della L. 160/2019 al comma 779 ai sensi del quale “Per l'anno 2020e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali...., possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

VISTA la sopravvenuta Risoluzione n. 1/DF del 18/2/2020 con la quale il Ministero delle Finanze afferma che “dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera

di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante."

RITENUTO pertanto individuare come segue le aliquote IMU (Legge 160/2019) per l'anno 2020, .

comma L. 160/19	Fattispecie	Aliquota IMU 2020
748	aliquota base abitaz. Principale (A1 - A8 - A9)	0,50
750	fabbrica rurali ad uso strumentale all'agricoltura	
751	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati(ex immobili merce)	
752	terreni agricoli	7,60
754	altri immobili	10,60

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'approvazione dei regolamenti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. ed allegato alla presente deliberazione **sub. B)**;

Tenuto conto del Decreto Sindacale n. 4 del 09.04.2020 ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali"

CON votazione effettuata per appello nominale e con sei voti favorevoli e con due consiglieri astenuti(Pozzi, Ravera),

DELIBERA

- 1) approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e nell'esercizio delle facoltà di cui dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento comunale per la disciplina della Imposta Municipale Propria – IMU (L. 160/2019) allegato sub. lettera A) alla presente deliberazione;
- 2) dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina della Imposta Municipale Propria – IMU (L. 160/2019) risulta corredato dal parere favorevole, allegato sub B), espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i., costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

3) approvare i come segue le aliquote IMU (Legge 160/2019) per l'anno 2020:

comma L. 160/19	Fattispecie	Aliquota IMU 2020
748	aliquota base abitaz. Principale (A1 - A8 - A9)	0,50
750	fabbrica rurali ad uso strumentale all'agricoltura	
751	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati(ex immobili merce)	
752	terreni agricoli	7,60
754	altri immobili	10,60

- 4) dare incarico al Responsabile del Servizio Finanziario, di provvedere all'invio del testo della presente delibera come prescritto dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.08.1998 n. 360
- 5) dare atto, infine, che, a norma di quanto previsto dall'art. 72 comma 6 del vigente statuto comunale, il Regolamento approvato con il presente provvedimento entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio informatico ed ha comunque effetto dal 01/01/2020 in virtù di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000

COMUNE OVIGLIO

Verbale n. 6

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IL REVISORE DEI CONTI

L'anno duemila venti, addì otto del mese di maggio, il sottoscritto FRAGALA' Domenico, nominato con deliberazione n. 14 del 31/05/2018 dal Consiglio Comunale in qualità di Revisore dei Conti per il triennio 6/06/2018-5/06/2021, ricevuta, in data 2 maggio, la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica ai sensi della legge n. 160/2019;

Vista

la normativa di riferimento

Tenuto conto

Che il suddetto regolamento disciplina aspetti che la legge demanda alla regolamentazione comunale;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto,

Lì, 8/05/2020

L'organo di revisione
Fragalà dott. Domenico



Allegato a) alla deliberazione

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
Legge n. 160/2019

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Presupposto dell'imposta	3
Art. 3 – Aliquote e versamento del tributo	4
Art. 4 – Riduzioni di imposta	4
Art. 5 – Accertamento con adesione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 6 – Funzionario Responsabile	5
Art. 7 – Entrata in vigore del Regolamento	6

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (di seguito IMU), introdotta dall'art. 1 L. 160 del 27/12/2019, sul territorio del Comune di Oviglio (AL), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i..
- 2) La disciplina normativa dell'IMU si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate dall'art 1 commi 738 – 783 della L. 160/2019;
- 3) Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212 s.m.i., recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale applicabile al Tributo, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

- 1) Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 1 ai commi 740 e 741 L.160/2019, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.
- 2) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione relative all'abitazione principale, annualmente deliberate dall'Ente.
- 3) Sono altresì considerate abitazioni principali:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - l'unità immobiliare **precedentemente utilizzata** come abitazione principale posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 3 – Aliquote e versamento del tributo

- 1) Ai sensi dell'art. 1 c. 757 la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
- 2) L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 3) In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
- 4) In sede di prima applicazione dell'IMU, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma precedente comma 1.

Art. 4 – Riduzioni di imposta

- 1) La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- 2) Relativamente a quanto previsto dal comma 1 lettera b) l'unità immobiliare si intende inagibile/inabitabile:
 - quando sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino per evitare danni a cose o persone;
 - quando i solai, i tetti di copertura, i muri pilastri o altre strutture verticali e orizzontali abbiano subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone;
 - quando l'inagibilità o l'inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- 3) Relativamente a quanto previsto dal comma 1 lettera c) il soggetto passivo del tributo è tenuto a trasmettere all'Ufficio Tributi comunale, entro la data prevista per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita segnalazione, in forma libera, corredata dalla documentazione comprovante la registrazione del contratto.
- 4) Per le abitazioni locatate a canone concordato, disciplinate dal comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a trasmettere all'Ufficio Tributi comunale, entro la data prevista per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita segnalazione, in forma libera, corredata dall'Attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 così come previsto dall'Accordo Territoriale.

Sempre nella delibera 24 noi avevamo anche l'articolo che riguardava le AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esenzioni previste da specifiche disposizioni di legge sono esenti dal pagamento dell'imposta
 - a) Gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460;
 - b) Gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
 - c) Gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), spettano a condizione che l'ONLUS risulti, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, iscritta nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del D.Lgs n. 460/1997. La cancellazione del predetto elenco ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- 1) Secondo quanto consentito dall'art. 50 comma 1 della Legge 449/1997 e per le finalità dalla stessa norma perseguite si prevede l'applicabilità all'IMU dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in quanto compatibili.

Art. 6 – Funzionario Responsabile

- 1) Il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Art. 7 – Entrata in vigore del Regolamento

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della deliberazione di approvazione.
- 2) Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 53 c.16 L. 388/2000 s.m.i. e dall'articolo 1 comma 779 della Legge 160/2019 il presente regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 2020.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. pubblicata all'Albo Pretorio Telematico dal, esecutiva;
- **Effetto:** dal
- **Entrata in vigore:**

COMUNE OVIGLIO

Verbale n. 6

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IL REVISORE DEI CONTI

L'anno duemila venti, addì otto del mese di maggio, il sottoscritto FRAGALA' Domenico, nominato con deliberazione n. 14 del 31/05/2018 dal Consiglio Comunale in qualità di Revisore dei Conti per il triennio 6/06/2018-5/06/2021, ricevuta, in data 2 maggio, la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica ai sensi della legge n. 160/2019;

Vista

la normativa di riferimento

Tenuto conto

Che il suddetto regolamento disciplina aspetti che la legge demanda alla regolamentazione comunale;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto,

Lì, 8/05/2020

L'organo di revisione
Fragalà dott. Domenico



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Armano Antonio

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella



Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata il giorno 05-giu-2020 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

- ☐ Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.

Oviglio, li 05/06/20



Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 15/06/20 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.200 n.267 e S.I.M.

Oviglio, li 15/06/20



Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____

è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69 per 15 giorni consecutivi dal 05-giu-2020 al 20-giu-2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

Oviglio, li 20/06/20



Il Segretario Comunale

Repubblicata all'Albo Pretorio dal 22/06/20 al 06/07/20



L'IMPIEGATO INCARICATO
Marco Pavesio

Marco Pavesio